

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE

CONVENZIONE PER LA FORNITURA IDRICA ORDINARIA

DESTINATA AL CONSUMO UMANO

L'anno, il giorno del mese di, in Santa Giusta, nella sede Amministrativa del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, Porto Industriale di Oristano, Località "Cirras"

TRA

il **CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE**, Ente di Diritto Pubblico, con Sede Legale in Oristano, Via Carducci, n. 21, ed Uffici in Santa Giusta - Località "Cirras" - Porto Industriale, Codice Fiscale 80003430958 e partita I.V.A. 00087530952, nella persona del Direttore, Dott. Marcello Siddu, nato a Oristano, il 13.01.1964 (di seguito denominato "Consorzio", "Ente" o "fornitore")

E

la **SOCIETÀ/DITTA**, in persona del legale rappresentante, Sig., con sede legale in, proprietaria/conduttrice di un Inse-
diamento produttivo all'interno dell'Agglomerato Industriale di Oristano per lo svol-
gimento dell'attività di, richiedente il rilascio, con apposita domanda
presentata in data presso gli Uffici del Consorzio, della concessione per
la fornitura dell'acqua (di seguito denominata "utente" o "richiedente")

PREMESSO

- che il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese ha la direzione, la gestione, la manutenzione e la sorveglianza del servizio di acquedotto e del servizio di distri-
buzione dell'acqua all'interno dell'Agglomerato Industriale di Oristano che viene
espletato in conformità delle leggi vigenti e del Regolamento consortile per la for-
nitura idrica, approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale del Consorzio

n. 5 del 22.03.2010;

- che il Consorzio è altresì proprietario di tutte le opere ed impianti di presa e di distribuzione.

RILEVATO

- che, a seguito di apposita attività istruttoria, l'U.T. del Consorzio ha accertato la possibilità tecnica della concessione;
- che tutti i lavori necessari per la fornitura dell'acqua all'Insediamento produttivo del richiedente sono stati realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dal vigente Regolamento consortile.

Tutto ciò premesso e rilevato, il *Consorzio* e la *richiedente*, come sopra meglio individuati, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

L'acqua sarà fornita dal Consorzio per gli usi di cui alla presente Convenzione presso l'Insediamento sito nell'Agglomerato Industriale di Oristano e sarà consegnata allo strumento di misura e non ad altra bocca dell'impianto interno.

L'utente si impegna altresì ad utilizzare in via esclusiva i Servizi idrici all'uopo predisposti dal Consorzio e, pertanto, ad approvvigionarsi unicamente dall'acquedotto consortile e da eventuali pozzi che, in ogni caso, devono essere autorizzati dal Consorzio.

Il Consorzio si impegna quindi a garantire la fornitura dell'acqua all'utente, salvi i casi di interruzione del Servizio di cui ai seguenti articoli.

Art. 2

La presente Convenzione regola unicamente la fornitura ordinaria d'acqua destinata al consumo umano da utilizzarsi presso l'Insediamento dell'utente.

L'acqua non potrà essere utilizzata dall'utente per usi diversi da quelli previsti nella presente Convenzione e nel Regolamento, salvo specifica autorizzazione da parte del

Consorzio.

Art. 3

La presente Convenzione **è valida per dieci anni** dalla data della stipula ed è rinnovabile alla scadenza, salvo il diritto per l'utente che non intende rinnovare la concessione per fine attività di darne comunicazione scritta al Consorzio almeno tre mesi prima della scadenza.

La presente Convenzione si intenderà decaduta di diritto, *ex artt. 25 e 27* del vigente Regolamento consortile per la fornitura idrica, in caso di successione a qualsiasi titolo nel diritto di proprietà o utilizzo dell'Insediamento produttivo, nel caso di cessazione dall'esercizio dell'attività industriale, anche se conseguenti a fallimento, concordato preventivo, liquidazione coattiva amministrativa, nel caso di demolizione o distruzione degli immobili o di dichiarata inagibilità degli stessi da parte dell'Autorità competente e nel caso di accertata trasgressione delle norme edilizie o ambientali.

Tutte le situazioni di diritto di cui al presente articolo dovranno essere accertate dai competenti Uffici del Consorzio.

Art. 4

L'acqua verrà fornita ai prezzi stabiliti dall'Organo deliberante del Consorzio, suscettibili pertanto di aggiornamento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento consortile per la fornitura idrica, oltre le tasse, imposte ed altri tributi vigenti e potrà essere utilizzata solo per gli usi consentiti.

Art. 5

Il richiedente si impegna a pagare per tutta la durata della concessione un Canone minimo contrattuale annuale corrispondente ad un consumo annuale di 200 metri cubi.

I consumi d'acqua dell'utente saranno comunque calcolati da appositi misuratori installati dal Consorzio, che saranno oggetto di lettura periodica semestrale da parte de-

gli incaricati dell'Ente. Per la parte eccedente i 200 metri cubi sarà applicata la tariffa unitaria stabilita dall'Organo deliberante del Consorzio.

Tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle derivazioni dell'acquedotto consortile funzionali all'Insediamento produttivo del richiedente, anche se insistenti su area consortile, sono a carico del richiedente stesso.

Art. 6

Il pagamento del Canone minimo contrattuale annuale e delle eventuali eccedenze sarà fatturato in due *tranche* semestrali, a seguito della lettura dei contatori, ed i pagamenti dovranno essere effettuati dall'utente entro trenta giorni dal ricevimento della fattura o comunicazione del Consorzio e comunque secondo le modalità di cui al Titolo IV del vigente Regolamento consortile per la fornitura idrica.

Art. 7

In caso di impossibilità di effettuazione della lettura dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore e comunque fino al momento di ripristino o sostituzione dello stesso, il Consorzio procederà, *ex art. 49* del Regolamento vigente per la fornitura idrica, alla fatturazione forfettaria - che l'utente espressamente accetta - sulla base dei consumi relativi al corrispondente periodo dell'anno precedente o, laddove questo non sia possibile, in base alla media di consumo giornaliera fino a quel momento rilevata.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente articolo relativo la mancata lettura dei consumi sono in ogni caso applicabili *in toto* le disposizioni richiamate all'interno del Regolamento consortile per la fornitura idrica.

Art. 8

L'utente risponderà della corretta manutenzione, della distruzione, del deterioramento e/o scomparsa e manomissione di qualsiasi materiale o apparecchiatura che il Consor-

zio, per esigenze di natura tecnica, abbia provveduto ad installare a valle dell'apparecchio di misura o in area di proprietà o in possesso dell'utente stesso.

Art. 9

Il richiedente si obbliga a mantenere in perfetta efficienza l'apparecchio per la misura dell'acqua prelevata dalla rete idrica consortile installato e fornito dal Consorzio. Il mancato funzionamento degli apparecchi di misura dovrà essere comunicato immediatamente al Consorzio che provvederà a ripristinare, addebitando il costo dell'intervento all'utente, l'efficienza del proprio contatore entro i tempi tecnici strettamente necessari.

Le eventuali operazioni di ripristino avverranno in contraddittorio con gli incaricati del Consorzio.

L'utente, altresì, provvederà - a sue spese - alla ordinaria e straordinaria manutenzione, financo alla sostituzione, laddove necessario, dell'armadio metallico o della nicchia dotata di serratura all'interno dei quali sarà alloggiato il misuratore che, in ogni caso dovrà essere convenientemente protetto secondo quanto previsto dagli artt. 44 e seguenti del Regolamento consortile di fornitura dell'acqua.

Art. 10

L'utente accetta e si impegna a far eseguire, favorendoli, i controlli e le ispezioni che il Consorzio vorrà compiere presso gli Impianti all'interno dello Stabilimento: in particolare, a mezzo del proprio personale, l'Ente ha la facoltà di verificare ed effettuare misurazioni sull'approvvigionamento di acqua e i controlli sullo stato delle derivazioni e degli apparecchi misuratori, secondo le disposizioni di cui agli art. 50 e 51 del vigente Regolamento consortile per la fornitura idrica.

Art. 11

Ogni dispersione che dovesse verificarsi a valle dello strumento di misura, sarà consi-

derata dal Consorzio come normale consumo e quindi ad esclusivo totale carico dell'utente.

Art. 12

Le sospensioni, le limitazioni, le oscillazione di pressione o le variazioni qualitative dell'acqua, dovute a qualsiasi causa, non daranno diritto all'utente di richiedere né risoluzione dei danni, né risoluzione contrattuale, fermo restando quanto previsto in materia dal Regolamento consortile per la fornitura idrica.

Art. 13

E' previsto il recesso *ex art.* 1373 c.c. della presente Convenzione in tutti i casi previsti dall'art. 29 del vigente Regolamento consortile per la fornitura idrica. In particolare, il Consorzio potrà recedere unilateralmente quando:

- l'acqua non sia prelevata dalla bocca di erogazione;
- siano manomesse le condutture della derivazione;
- siano manomessi o contraffatti i sigilli dell'apparecchio misuratore o sia comunque posta in essere attività diretta ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore e delle sue parti interne;
- siano fatte arbitrarie derivazioni, sia pure con attacchi amovibili, a monte dell'apparecchio misuratore;
- l'impianto interno venga esteso, per qualsiasi causa o motivo al di fuori del confine della proprietà dell'utente;
- l'acqua venga ceduta a terzi con o senza corrispettivo di sorta;
- in tutti i casi in cui sia stata applicata dal Consorzio, quale sanzione nei confronti dell'utente, la sospensione dell'erogazione dell'acqua e tale sospensione si protragga, per effetto dell'inerzia dell'utente a porre rimedio alla causa che l'ha determinata, per oltre trenta giorni.

L'utente, in presenza delle situazioni di cui al presente articolo, è ugualmente tenuto al pagamento in unica soluzione del Canone minimo contrattuale annuale, salva ogni maggiore somma che fosse dovuta e senza pregiudizio per l'esercizio di ogni altra azione, sia civile che penale, per conseguire l'integrale risarcimento del danno.

Art. 14

Il Consorzio, in caso di inadempienza, potrà sospendere la fornitura del servizio, senza preavviso, all'utente messo correttamente in mora.

Ogni sospensione della fornitura, dovuta ad inadempienza o a richiesta dell'utente, comporterà il pagamento da parte di questi delle eventuali spese di sospensione e riattivazione del servizio, nonché dei corrispettivi pattuiti, oltre al risarcimento dei danni.

Art. 15

L'utente dichiara di accettare senza riserve tutte le prescrizioni e normative che verranno deliberate dal Consorzio in esecuzione dello Statuto, del Regolamento di fornitura idrica e della presente Convenzione.

Art. 16

Le parti concordemente stabiliscono che per quanto non espressamente previsto e regolato con la presente Convenzione sono applicabili le norme di cui al vigente Regolamento consortile per la fornitura idrica - che qui si intende interamente richiamato dalle parti e conosciuto ed accettato dal richiedente, ivi compresi gli allegati tecnici - e le correnti disposizioni di legge nazionale e regionale in materia.

Art. 17

Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo, l'utente dovrà rivolgersi direttamente ai competenti Uffici del Consorzio e non al personale incaricato della lettura o controllo.

Art. 18

L'utente si impegna a comunicare al Consorzio ogni variazione relativa alla ragione sociale, natura giuridica, sede e Legale Rappresentante.

Art. 19

Per qualsiasi controversia derivante dalla presente Convenzione o comunque connessa ad essa - comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - sarà competente il Tribunale di Oristano, con espressa rinuncia delle parti al Giudizio arbitrale.

Art. 20

A tutti gli effetti della presente Convenzione e ai fini delle eventuali comunicazioni, l'utente elegge domicilio presso la Sede Legale;

Art. 21

La registrazione della presente Convenzione è a carico del Consorzio che intende avvalersi dei benefici di cui all'art. 24 del D.P.R. 601/73. Ai fini della registrazione si dichiara che il presente Accordo è soggetto ad IVA.

Art. 22

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, i dati dell'utente saranno trattati per le finalità necessarie all'erogazione dei servizi del Consorzio, e potranno essere comunicati agli Organi Istituzionali della Regione Sardegna.

Il trattamento dei dati, che è correlato agli obblighi contrattuali e non richiede un esplicito consenso, avverrà in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere effettuato attraverso strumenti elettronici.

L'utente potrà inoltre:

- ottenere dal Consorzio la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali nelle banche dati del Consorzio;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei

dati trattati in violazione della vigente normativa in materia di protezione dei

dati personali, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse,

l'integrazione dei dati;

- infine opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Il Titolare del Trattamento è il Consorzio ed il Responsabile designato per il Trattamento è il Direttore dell'Ente. L'elenco di altri Responsabili interni verrà inviato dietro specifica richiesta.

per il **Consorzio**

per la **richiedente**

(Dott. Marcello Siddu)

(Sig.)

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., le parti dichiarano espressamente di conoscere e accettare le clausole di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 della presente Convenzione.

per il **Consorzio**

per la

(Dott. Marcello Siddu)

(Sig.....)

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE

CONVENZIONE PER LA FORNITURA IDRICA PROVVISORIA

DESTINATA AL CONSUMO UMANO

L'anno, il giorno del mese di, in Santa Giusta, nella sede Amministrativa del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, Porto Industriale di Oristano, Località "Cirras"

TRA

il **CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE**, Ente di Diritto Pubblico, con Sede Legale in Oristano, Via Carducci, n. 21, ed Uffici in Santa Giusta - Località "Cirras" - Porto Industriale, Codice Fiscale 80003430958 e partita I.V.A. 00087530952, nella persona del Direttore, Dott. Marcello Siddu, nato a Oristano, il 13.01.1964

(di seguito denominato "Consorzio", "Ente" o "fornitore")

E

la **SOCIETÀ/DITTA**, in persona del legale rappresentante, Sig., con sede legale in, proprietaria/conduttrice di un Inse-
diamento produttivo per lo svolgimento dell'attività di, richiedente il
rilascio, con apposita domanda presentata in data presso gli Uffici del
Consorzio, della concessione per la fornitura dell'acqua

(di seguito denominata "utente" o "richiedente")

PREMESSO

- che il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese ha la direzione, la gestione, la manutenzione e la sorveglianza del servizio di acquedotto e del servizio di distribuzione dell'acqua all'interno dell'Agglomerato Industriale di Oristano che viene espletato in conformità delle leggi vigenti e del Regolamento consortile per la for-

nitura idrica, approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale del Consorzio

n. 5 del 22.03.2010;

- che il Consorzio è altresì proprietario di tutte le opere ed impianti di presa e di distribuzione.

RILEVATO

- che, a seguito di apposita attività istruttoria, l'U.T. del Consorzio ha accertato la possibilità tecnica della concessione;
- che tutti i lavori necessari per la fornitura dell'acqua all'Insediamento produttivo del richiedente sono stati realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dal vigente Regolamento consortile.

Tutto ciò premesso e rilevato, il *Consorzio* e la *richiedente*, come sopra meglio individuati, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

L'acqua sarà fornita dal Consorzio per gli usi di cui alla presente Convenzione presso l'Insediamento sito nell'Agglomerato Industriale di Oristano e sarà consegnata allo strumento di misura e non ad altra bocca dell'impianto interno.

L'utente si impegna, altresì, ad utilizzare in via esclusiva i Servizi idrici all'uopo predisposti dal Consorzio e, pertanto, ad approvvigionarsi unicamente dall'acquedotto consortile e da eventuali pozzi che, in ogni caso, devono essere autorizzati dal Consorzio.

Il Consorzio si impegna quindi a garantire la fornitura dell'acqua all'utente, salvi i casi di interruzione del Servizio di cui ai seguenti articoli.

Art. 2

La presente Convenzione regola unicamente la fornitura provvisoria d'acqua destinata al consumo umano da utilizzarsi presso l'Insediamento dell'utente. L'acqua non potrà

essere utilizzata dall'utente per usi diversi da quelli previsti nella presente Convenzione e nel Regolamento, salvo specifica autorizzazione da parte del Consorzio.

Art. 3

La presente Convenzione **è valida per 1 anno** dalla data della stipula ed è rinnovabile alla scadenza, salvo il diritto per l'utente che non intende rinnovare la concessione per fine attività di darne comunicazione scritta al Consorzio almeno tre mesi prima della scadenza.

La presente Convenzione si intenderà decaduta di diritto, *ex artt. 25 e 27 del vigente Regolamento consortile per la fornitura idrica*, in caso di successione a qualsiasi titolo nel diritto di proprietà o utilizzo dell'Insediamento produttivo, nel caso di cessazione dall'esercizio dell'attività industriale, anche se conseguenti a fallimento, concordato preventivo, liquidazione coattiva amministrativa, nel caso di demolizione o distruzione degli immobili o di dichiarata inagibilità degli stessi da parte dell'Autorità competente e nel caso di accertata trasgressione delle norme edilizie o ambientali.

Tutte le situazioni di diritto di cui al presente articolo dovranno essere accertate dai competenti Uffici del Consorzio.

Art. 4

L'acqua verrà fornita ai prezzi stabiliti dall'Organo deliberante del Consorzio, suscettibili pertanto di aggiornamento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento consortile per la fornitura idrica, oltre le tasse, imposte ed altri tributi vigenti e potrà essere utilizzata solo per gli usi consentiti.

Art. 5

Il richiedente si impegna a pagare per tutta la durata della concessione un Canone minimo contrattuale annuale corrispondente ad un consumo annuale di 200 metri cubi.

I consumi d'acqua dell'utente saranno comunque calcolati da appositi misuratori in-

stallati dal Consorzio, che saranno oggetto di lettura periodica semestrale da parte degli incaricati dell'Ente. Per la parte eccedente i 200 metri cubi sarà applicata la tariffa unitaria stabilita dall'Organo deliberante del Consorzio.

Tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle derivazioni dell'acquedotto consortile funzionali all'Insediamento produttivo del richiedente, anche se insistenti su area consortile, sono a carico del richiedente stesso.

Art. 6

Il pagamento del Canone minimo contrattuale annuale viene versato anticipatamente, contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del vigente Regolamento per la fornitura idrica.

Le eventuali eccedenze saranno fatturate in due *tranche* semestrali, a seguito della lettura dei contatori, ed i pagamenti dovranno essere effettuati dall'utente entro trenta giorni dal ricevimento della fattura o comunicazione del Consorzio e comunque secondo le modalità di cui al Titolo IV del vigente Regolamento consortile per la fornitura idrica.

Art. 7

In caso di impossibilità di effettuazione della lettura dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore e comunque fino al momento di ripristino o sostituzione dello stesso, il Consorzio procederà, *ex art. 49* del Regolamento vigente per la fornitura idrica, alla fatturazione forfettaria - che l'utente espressamente accetta - sulla base dei consumi relativi al corrispondente periodo dell'anno precedente o, laddove questo non sia possibile, in base alla media di consumo giornaliera fino a quel momento rilevata.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente articolo relativo la mancata lettura dei consumi sono in ogni caso applicabili *in toto* le disposizioni richiamate

all'interno del Regolamento consortile per la fornitura idrica.

Art. 8

L'utente risponderà della corretta manutenzione, della distruzione, del deterioramento e/o scomparsa e manomissione di qualsiasi materiale o apparecchiatura che il Consorzio, per esigenze di natura tecnica, abbia provveduto ad installare a valle dell'apparecchio di misura o in area di proprietà o in possesso dell'utente stesso.

Art. 9

Il richiedente si obbliga a mantenere in perfetta efficienza l'apparecchio per la misura dell'acqua prelevata dalla rete idrica consortile installato e fornito dal Consorzio. Il mancato funzionamento degli apparecchi di misura dovrà essere comunicato immediatamente al Consorzio che provvederà a ripristinare, addebitando il costo dell'intervento all'utente, l'efficienza del proprio contatore entro i tempi tecnici strettamente necessari.

Le eventuali operazioni di ripristino avverranno in contraddittorio con gli incaricati del Consorzio.

L'utente, altresì, provvederà - a sue spese - alla ordinaria e straordinaria manutenzione, financo alla sostituzione, laddove necessario, dell'armadio metallico o della nicchia dotata di serratura all'interno dei quali sarà alloggiato il misuratore che, in ogni caso dovrà essere convenientemente protetto secondo quanto previsto dagli artt. 44 e seguenti del Regolamento consortile di fornitura dell'acqua.

Art. 10

L'utente accetta e si impegna a far eseguire, favorendoli, i controlli e le ispezioni che il Consorzio vorrà compiere presso gli Impianti all'interno dello Stabilimento: in particolare, a mezzo del proprio personale, l'Ente ha la facoltà di verificare ed effettuare misurazioni sull'approvvigionamento di acqua e i controlli sullo stato delle derivazioni e

degli apparecchi misuratori, secondo le disposizioni di cui agli art. 50 e 51 del vigente

Regolamento consortile per la fornitura idrica.

Art. 11

Ogni dispersione che dovesse verificarsi a valle dello strumento di misura, sarà considerata dal Consorzio come normale consumo e quindi ad esclusivo totale carico dell'utente.

Art. 12

Le sospensioni, le limitazioni, le oscillazioni di pressione o le variazioni qualitative dell'acqua, dovute a qualsiasi causa, non daranno diritto all'utente di richiedere né risoluzione dei danni, né risoluzione contrattuale, fermo restando quanto previsto in materia dal Regolamento consortile per la fornitura idrica.

Art. 13

E' previsto il recesso *ex art. 1373 c.c.* della presente Convenzione in tutti i casi previsti dall'art. 29 del vigente Regolamento consortile per la fornitura idrica. In particolare, il Consorzio potrà recedere unilateralmente quando:

- l'acqua non sia prelevata dalla bocca di erogazione;
- siano manomesse le condutture della derivazione;
- siano manomessi o contraffatti i sigilli dell'apparecchio misuratore o sia comunque posta in essere attività diretta ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore e delle sue parti interne;
- siano fatte arbitrarie derivazioni, sia pure con attacchi amovibili, a monte dell'apparecchio misuratore;
- l'impianto interno venga esteso, per qualsiasi causa o motivo al di fuori del confine della proprietà dell'utente;
- l'acqua venga ceduta a terzi con o senza corrispettivo di sorta;

- in tutti i casi in cui sia stata applicata dal Consorzio, quale sanzione nei confronti dell'utente, la sospensione dell'erogazione dell'acqua e tale sospensione si protragga, per effetto dell'inerzia dell'utente a porre rimedio alla causa che l'ha determinata, per oltre trenta giorni.

L'utente, in presenza delle situazioni di cui al presente articolo, è ugualmente tenuto al pagamento in unica soluzione del Canone minimo contrattuale annuale, salva ogni maggiore somma che fosse dovuta e senza pregiudizio per l'esercizio di ogni altra azione, sia civile che penale, per conseguire l'integrale risarcimento del danno.

Art. 14

Il Consorzio, in caso di inadempienza, potrà sospendere la fornitura del servizio, senza preavviso, all'utente messo correttamente in mora.

Ogni sospensione della fornitura, dovuta ad inadempienza o a richiesta dell'utente, comporterà il pagamento da parte di questi delle eventuali spese di sospensione e riattivazione del servizio, nonché dei corrispettivi pattuiti, oltre al risarcimento dei danni.

Art. 15

L'utente dichiara di accettare senza riserve tutte le prescrizioni e normative che verranno deliberate dal Consorzio in esecuzione dello Statuto, del Regolamento di fornitura idrica e della presente Convenzione.

Art. 16

Le parti concordemente stabiliscono che per quanto non espressamente previsto e regolato con la presente Convenzione sono applicabili le norme di cui al vigente Regolamento consortile per la fornitura idrica - che qui si intende interamente richiamato dalle parti e conosciuto ed accettato dal richiedente, ivi compresi gli allegati tecnici - e le correnti disposizioni di legge nazionale e regionale in materia.

Art. 17

Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo, l'utente dovrà rivolgersi direttamente ai competenti Uffici dell'Ente e non al personale incaricato della lettura o controllo.

Art. 18

L'utente si impegna a comunicare al Consorzio ogni variazione relativa alla ragione sociale, natura giuridica, sede e Legale Rappresentante.

Art. 19

Per qualsiasi controversia derivante dalla presente Convenzione o comunque connessa ad essa - comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - sarà competente il Tribunale di Oristano, con espressa rinuncia delle parti al Giudizio arbitrale.

Art. 20

A tutti gli effetti della presente Convenzione e ai fini delle eventuali comunicazioni, l'utente elegge domicilio presso la Sede Legale;

Art. 21

La registrazione della presente Convenzione è a carico del Consorzio che intende avvalersi dei benefici di cui all'art. 24 del D.P.R. 601/73. Ai fini della registrazione si dichiara che il presente Accordo è soggetto ad IVA.

Art. 22

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, i dati dell'utente saranno trattati per le finalità necessarie all'erogazione dei servizi del Consorzio, e potranno essere comunicati agli Organi Istituzionali della Regione Sardegna.

Il trattamento dei dati, che è correlato agli obblighi contrattuali e non richiede un esplicito consenso, avverrà in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere effettuato attraverso strumenti elettronici.

L'utente potrà inoltre:

- ottenere dal Consorzio la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali nelle banche dati del Consorzio;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- infine opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Il Titolare del Trattamento è il Consorzio ed il Responsabile designato per il Trattamento è il Direttore dell'Ente. L'elenco di altri Responsabili interni verrà inviato dietro specifica richiesta.

per il Consorzio	per la richiedente
(Dott. Marcello Siddu)	(Sig.)

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., le parti dichiarano espressamente di conoscere e accettare le clausole di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 della presente Convenzione.

per il Consorzio	per la
(Dott. Marcello Siddu)	(Sig.....)

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE

CONVENZIONE PER LA FORNITURA IDRICA DESTINATA

ALL'USO INDUSTRIALE

L'anno, il giorno del mese di, in Santa Giusta, nella sede Amministrativa del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, Porto Industriale di Oristano, Località "Cirras"

TRA

il **CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE**, Ente di Diritto Pubblico, con Sede Legale in Oristano, Via Carducci, n. 21, ed Uffici in Santa Giusta - Località "Cirras" - Porto Industriale, Codice Fiscale 80003430958 e partita I.V.A. 00087530952, nella persona del Direttore, Dott. Marcello Siddu, nato a Oristano, il 13.01.1964 (di seguito denominato "Consorzio", "Ente" o "fornitore")

E

la **SOCIETÀ/DITTA**, in persona del legale rappresentante, Sig., con sede legale in, proprietaria/conduttrice di un Inse-
diamento produttivo all'interno dell'Agglomerato Industriale di Oristano per lo svol-
gimento dell'attività di, richiedente il rilascio, con apposita domanda
presentata in data presso gli Uffici del Consorzio, della concessione per
la fornitura dell'acqua (di seguito denominata "utente" o "richiedente")

PREMESSO

- che il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese ha la direzione, la gestione, la manutenzione e la sorveglianza del servizio di acquedotto e del servizio di distribuzione dell'acqua all'interno dell'Agglomerato Industriale di Oristano che viene espletato in conformità delle leggi vigenti e del Regolamento consortile per la fornitura idrica, approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale del Consorzio

n. 5 del 22.03.2010;

- che il Consorzio è altresì proprietario di tutte le opere ed impianti di presa e di distribuzione.

RILEVATO

- che, a seguito di apposita attività istruttoria, l'U.T. del Consorzio ha accertato la possibilità tecnica della concessione;
- che tutti i lavori necessari per la fornitura dell'acqua all'Insediamento produttivo del richiedente sono stati realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dal vigente Regolamento consortile.

Tutto ciò premesso e rilevato, il *Consorzio* e la *richiedente*, come sopra meglio individuati, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

L'acqua sarà fornita dal Consorzio per gli usi di cui alla presente Convenzione presso l'Insediamento sito nell'Agglomerato Industriale di Oristano e sarà consegnata allo strumento di misura e non ad altra bocca dell'impianto interno.

L'utente si impegna altresì ad utilizzare in via esclusiva i Servizi idrici all'uopo predisposti dal Consorzio e, pertanto, ad approvvigionarsi unicamente dall'acquedotto consortile e da eventuali pozzi che, in ogni caso, devono essere autorizzati dal Consorzio.

Il Consorzio si impegna quindi a garantire la fornitura dell'acqua all'utente, salvi i casi di interruzione del Servizio di cui ai seguenti articoli.

Art. 2

La presente Convenzione regola unicamente la fornitura ordinaria d'acqua - grezza e non potabile - destinata all'uso industriale, da utilizzarsi presso l'Insediamento dell'utente.

L'acqua non potrà essere utilizzata dall'utente per usi diversi da quelli previsti nella

presente Convenzione e nel Regolamento, salvo specifica autorizzazione da parte del Consorzio.

Art. 3

La presente Convenzione **è valida per dieci anni** dalla data della stipula ed è rinnovabile alla scadenza, salvo il diritto per l'utente che non intende rinnovare la concessione per fine attività di darne comunicazione scritta al Consorzio almeno tre mesi prima della scadenza.

La presente Convenzione si intenderà decaduta di diritto, *ex artt. 25 e 27 del vigente Regolamento consortile per la fornitura idrica*, in caso di successione a qualsiasi titolo nel diritto di proprietà o utilizzo dell'Insediamento produttivo, nel caso di cessazione dall'esercizio dell'attività industriale, anche se conseguenti a fallimento, concordato preventivo, liquidazione coattiva amministrativa, nel caso di demolizione o distruzione degli immobili o di dichiarata inagibilità degli stessi da parte dell'Autorità competente e nel caso di accertata trasgressione delle norme edilizie o ambientali.

Tutte le situazioni di diritto di cui al presente articolo dovranno essere accertate dai competenti Uffici del Consorzio.

Art. 4

L'acqua verrà fornita ai prezzi stabiliti dall'Organo deliberante del Consorzio, suscettibili pertanto di aggiornamento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento consortile per la fornitura idrica, oltre le tasse, imposte ed altri tributi vigenti e potrà essere utilizzata solo per gli usi consentiti.

Art. 5

Il richiedente si impegna a pagare per tutta la durata della concessione un Canone minimo contrattuale annuale corrispondente ad un consumo annuale di metri cubi.

I consumi d'acqua dell'utente saranno comunque calcolati da appositi misuratori installati dal Consorzio, che saranno oggetto di lettura periodica semestrale da parte degli incaricati dell'Ente. Per la parte eccedente i metri cubi sarà applicata la tariffa unitaria stabilita dall'Organo deliberante del Consorzio.

Tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle derivazioni dell'acquedotto consortile funzionali all'Insediamento produttivo del richiedente, anche se insistenti su area consortile, sono a carico del richiedente stesso.

Art. 6

Il pagamento del Canone minimo contrattuale annuale e delle eventuali eccedenze sarà fatturato in due *tranche* semestrali, a seguito della lettura dei contatori, ed i pagamenti dovranno essere effettuati dall'utente entro trenta giorni dal ricevimento della fattura o comunicazione del Consorzio e comunque secondo le modalità di cui al Titolo IV del vigente Regolamento consortile per la fornitura idrica.

Art. 7

In caso di impossibilità di effettuazione della lettura dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore e comunque fino al momento di ripristino o sostituzione dello stesso, il Consorzio procederà, *ex art. 49* del Regolamento vigente per la fornitura idrica, alla fatturazione forfettaria - che l'utente espressamente accetta - sulla base dei consumi relativi al corrispondente periodo dell'anno precedente o, laddove questo non sia possibile, in base alla media di consumo giornaliera fino a quel momento rilevata.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente articolo relativo la mancata lettura dei consumi sono in ogni caso applicabili *in toto* le disposizioni richiamate all'interno del Regolamento consortile per la fornitura idrica.

Art. 8

L'utente risponderà della corretta manutenzione, della distruzione, del deterioramento e/o scomparsa e manomissione di qualsiasi materiale o apparecchiatura che il Consorzio, per esigenze di natura tecnica, abbia provveduto ad installare a valle dell'apparecchio di misura o in area di proprietà o in possesso dell'utente stesso.

Art. 9

Il richiedente si obbliga a mantenere in perfetta efficienza l'apparecchio per la misura dell'acqua prelevata dalla rete idrica consortile installato e fornito dal Consorzio. Il mancato funzionamento degli apparecchi di misura dovrà essere comunicato immediatamente al Consorzio che provvederà a ripristinare, addebitando il costo dell'intervento all'utente, l'efficienza del proprio contatore entro i tempi tecnici strettamente necessari.

Le eventuali operazioni di ripristino avverranno in contraddittorio con gli incaricati del Consorzio.

L'utente, altresì, provvederà - a sue spese - alla ordinaria e straordinaria manutenzione, financo alla sostituzione, laddove necessario, dell'armadio metallico o della nicchia dotata di serratura all'interno dei quali sarà alloggiato il misuratore che, in ogni caso dovrà essere convenientemente protetto secondo quanto previsto dagli artt. 44 e seguenti del Regolamento consortile di fornitura dell'acqua.

Art. 10

L'utente accetta e si impegna a far eseguire, favorendoli, i controlli e le ispezioni che il Consorzio vorrà compiere presso gli Impianti all'interno dello Stabilimento: in particolare, a mezzo del proprio personale, l'Ente ha la facoltà di verificare ed effettuare misurazioni sull'approvvigionamento di acqua e i controlli sullo stato delle derivazioni e degli apparecchi misuratori, secondo le disposizioni di cui agli art. 50 e 51 del vigente Regolamento consortile per la fornitura idrica.

Art. 11

Ogni dispersione che dovesse verificarsi a valle dello strumento di misura, sarà considerata dal Consorzio come normale consumo e quindi ad esclusivo totale carico dell'utente.

Art. 12

Le sospensioni, le limitazioni, le oscillazione di pressione o le variazioni qualitative dell'acqua, dovute a qualsiasi causa, non daranno diritto all'utente di richiedere né rifusione dei danni, né risoluzione contrattuale, fermo restando quanto previsto in materia dal Regolamento consortile per la fornitura idrica.

Art. 13

E' previsto il recesso *ex art. 1373 c.c.* della presente Convenzione in tutti i casi previsti dall'art. 29 del vigente Regolamento consortile per la fornitura idrica. In particolare, il Consorzio potrà recedere unilateralmente quando:

- l'acqua non sia prelevata dalla bocca di erogazione;
- siano manomesse le condutture della derivazione;
- siano manomessi o contraffatti i sigilli dell'apparecchio misuratore o sia comunque posta in essere attività diretta ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore e delle sue parti interne;
- siano fatte arbitrarie derivazioni, sia pure con attacchi amovibili, a monte dell'apparecchio misuratore;
- l'impianto interno venga esteso, per qualsiasi causa o motivo al di fuori del confine della proprietà dell'utente;
- l'acqua venga ceduta a terzi con o senza corrispettivo di sorta;
- in tutti i casi in cui sia stata applicata dal Consorzio, quale sanzione nei confronti dell'utente, la sospensione dell'erogazione dell'acqua e tale sospensione

si protragga, per effetto dell'inerzia dell'utente a porre rimedio alla causa che

l'ha determinata, per oltre trenta giorni.

L'utente, in presenza delle situazioni di cui al presente articolo, è ugualmente tenuto al pagamento in unica soluzione del Canone minimo contrattuale annuale, salva ogni maggiore somma che fosse dovuta e senza pregiudizio per l'esercizio di ogni altra azione, sia civile che penale, per conseguire l'integrale risarcimento del danno.

Art. 14

Il Consorzio, in caso di inadempienza, potrà sospendere la fornitura del servizio, senza preavviso, all'utente messo correttamente in mora.

Ogni sospensione della fornitura, dovuta ad inadempienza o a richiesta dell'utente, comporterà il pagamento da parte di questi delle eventuali spese di sospensione e riattivazione del servizio, nonché dei corrispettivi pattuiti, oltre al risarcimento dei danni.

Art. 15

L'utente dichiara di accettare senza riserve tutte le prescrizioni e normative che verranno deliberate dal Consorzio in esecuzione dello Statuto, del Regolamento di fornitura idrica e della presente Convenzione.

Art. 16

Le parti concordemente stabiliscono che per quanto non espressamente previsto e regolato con la presente Convenzione sono applicabili le norme di cui al vigente Regolamento consortile per la fornitura idrica - che qui si intende interamente richiamato dalle parti e conosciuto ed accettato dal richiedente, ivi compresi gli allegati tecnici - e le correnti disposizioni di legge nazionale e regionale in materia.

Art. 17

Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo, l'utente dovrà rivolgersi direttamente ai competenti Uffici del Consorzio e non al personale incaricato della lettura o con-

trollo.

Art. 18

L'utente si impegna a comunicare al Consorzio ogni variazione relativa alla ragione sociale, natura giuridica, sede e Legale Rappresentante.

Art. 19

Per qualsiasi controversia derivante dalla presente Convenzione o comunque connessa ad essa - comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - sarà competente il Tribunale di Oristano, con espressa rinuncia delle parti al Giudizio arbitrale.

Art. 20

A tutti gli effetti della presente Convenzione e ai fini delle eventuali comunicazioni, l'utente elegge domicilio presso la Sede Legale;

Art. 21

La registrazione della presente Convenzione è a carico del Consorzio che intende avvalersi dei benefici di cui all'art. 24 del D.P.R. 601/73. Ai fini della registrazione si dichiara che il presente Accordo è soggetto ad IVA.

Art. 22

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, i dati dell'utente saranno trattati per le finalità necessarie all'erogazione dei servizi del Consorzio, e potranno essere comunicati agli Organi Istituzionali della Regione Sardegna.

Il trattamento dei dati, che è correlato agli obblighi contrattuali e non richiede un esplicito consenso, avverrà in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere effettuato attraverso strumenti elettronici.

L'utente potrà inoltre:

- ottenere dal Consorzio la conferma dell'esistenza o meno di propri dati perso-

nali nelle banche dati del Consorzio;

- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- infine opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Il Titolare del Trattamento è il Consorzio ed il Responsabile designato per il Trattamento è il Direttore dell'Ente. L'elenco di altri Responsabili interni verrà inviato dietro specifica richiesta.

per il **Consorzio**

per la **richiedente**

(Dott. Marcello Siddu)

(Sig.)

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., le parti dichiarano espressamente di conoscere e accettare le clausole di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 della presente Convenzione.

per il **Consorzio**

per la

(Dott. Marcello Siddu)

(Sig.....)



ISTANZA DI CONCESSIONE PER DERIVAZIONE DI ACQUA

Il/La sottoscritto/a nato/a a il __/__/____,
residente in, Via n.

nella sua qualità di:

- Proprietario*
- Legale Rappresentante*
- Usufruttuario*
- Locatario*

della Ditta/Società denominata....., con Sede Legale in
....., Via e Sede Operativa in
....., Via, Telefono:
....., Fax:, e-mail, ubicata
nel Corpo:

Nord - Centrale - Sud

dell'Agglomerato Industriale di Oristano, destinata all'attività di

Codice AteCo:

Codice Fiscale:

n. addetti:

INOLTRA ISTANZA DI:

- Rilascio** della concessione per la derivazione di acqua.
- Rinnovo** della concessione per la derivazione di acqua rilasciata da codesto Consorzio per con nota Prot. ____ del __/__/____.
- Modifica** della concessione per la derivazione di acqua rilasciata da codesto Consorzio per con nota Prot. ____ del __/__/____ per variazione quantitativa della fornitura.
- Voltura** della concessione per la derivazione di acqua rilasciata da codesto Consorzio per con nota Prot. ____ del __/__/____.



TIPO DI CONCESSIONE RICHIESTA

- ordinaria;
- provvisoria.

TIPO DI ACQUA RICHIESTA

- destinata al consumo umano;
- grezza trattata, non potabile, per usi industriali.

* * * * *

La **concessione** per la derivazione di acqua dagli impianti e dalle opere consortili ha la durata di **10 anni**, tacitamente rinnovabile, salvo i casi di revoca, rescissione o disdetta ai sensi del vigente *Regolamento per la fornitura dell'acqua all'interno dell'Agglomerato Industriale di Oristano*.

Allegata alla presente trasmette:

- **Scheda Tecnica** debitamente compilata, contenente tutte le indicazioni atte a definire compiutamente le caratteristiche quantitative della fornitura idrica ed il loro andamento temporale.
- **Concessione Edilizia** o **Atto Unico Finale** relativa alle opere realizzate, conformi alle indicazioni riportate nel *Progetto Esecutivo* approvato dall'Ente.
- **Elaborati planimetrici** riportanti il percorso della rete idrica interna, l'ubicazione dei pozzetti di scarico ispezionabili ed il punto di allaccio.

DICHIARA

- di aver preso esatta conoscenza del **Regolamento per la fornitura dell'acqua all'interno dell'Agglomerato Industriale**, nonché del **Regolamento Fognario Consortile** vigenti e di accettarne senza riserve, formalmente ed integralmente tutte le norme e condizioni in essi contenute;
- che tutte le informazioni fornite nella documentazione allegata, nonché quelle relative all'attività lavorativa corrispondono a verità;



SI IMPEGNA

- a sottoscrivere, preliminarmente all'attivazione della utenza, apposita Convenzione predisposta dal Consorzio che regola le modalità di accesso al servizio, secondo il vigente *Regolamento Consortile*;
- a corrispondere al Consorzio il canone per la fornitura dell'acqua, determinato ai sensi del citato *Regolamento per la fornitura dell'acqua all'interno dell'Agglomerato Industriale* ed ogni altra somma che fosse eventualmente dovuta, nella misura e con le modalità fissate da quest'ultimo e nell'annesso tariffario vigente pro-tempore;
- a rispettare tutte le condizioni, prescrizioni e specifiche tecniche emanate all'atto della Concessione.

Santa Giusta, __/__/____

Firma

.....

Il sottoscritto autorizza il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese al trattamento ed alla conservazione dei dati personali contenuti nella presente istanza ai sensi della L. n. 675 del 31/12/1996.

Firma

.....

Eventuali comunicazioni in merito alla pratica dovranno essere inoltrate ai seguenti recapiti:

Recapito postale

Recapito telefonico

Fax



Si allegano alla presente istanza:

- Scheda Tecnica**, da redigersi su schema fornito dal Consorzio;
- Elaborati Grafici** generali e di dettaglio in opportuna scala, firmati da un Tecnico abilitato, che individuino compiutamente:
 - l'Innesdimento a cui allacciare la rete idrica;
 - l'area complessiva della propriet ;
 - la viabilit  interna;
 - l'ubicazione di eventuali pozzi di adduzione idrica;
 - il tracciato della rete idrica nell'ambito aziendale con relativi diametri, materiali e ubicazione dei pozzetti di ispezione.

Santa Giusta, __/__/____

Firma

.....

SCHEMA TECNICA

da allegare alla istanza di concessione per derivazione acqua

1. IDENTIFICAZIONE DELL'AZIENDA

Denominazione:

Sede Legale in Via, n.

C.A.P. - Comune, Prov.

Telefono - Fax - e-mail

N° iscrizione CCIAA - Cod. ISTAT

Cod. Fiscale - Partita IVA

Legale Rappresentante

Recapito in Via, n.

C.A.P. - Comune, Prov.

Telefono - Fax - e-mail

2. DATI GENERALI DELLO STABILIMENTO

Denominazione:

Ubicazione in Via, n.

C.A.P. - Comune, Prov.

Telefono - Fax - e-mail

Cod. Fiscale - Partita IVA

Legale Rappresentante

Recapito postale (se diverso) in Via, n.

C.A.P. - Comune, Prov.

Telefono - Fax - email

3. ATTIVITÀ DELLO STABILIMENTO

A. TIPOLOGIA

- Industriale
- Artigianale
- Commerciale
- Servizi

Codice ISTAT

Descrizione Codice ISTAT.....

.....

.....

B. ADDETTI:

Numero totale addetti: Stagionali:

Numero turni giornalieri:

Durata turni giornalieri:

Numero addetti per turno:

Numero mesi lavorativi/anno:

Periodo ferie annuali:

Durata ferie annuali:

Numero medio giorni lavorativi/settimana:

Numero medio giorni lavorativi/anno:

Impianti di trattamento interni: SI NO

Se presente, descrizione dell'Impianto di trattamento:

.....

.....

.....

.....

Capacità di trattamento: l/s

mc/giorno

mc/anno



Luogo e modalità di stoccaggio degli oli e dei fanghi prima dello smaltimento:

.....
.....
.....
.....

Modalità di smaltimento degli oli e dei fanghi prodotti:

.....
.....
.....

C. CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO

C.1 Allegare una planimetria in scala 1:200 riportante l'inquadramento planimetrico dell'insediamento con una **Relazione tecnica/descrittiva** del ciclo produttivo accompagnata da uno "schema a blocchi" con individuazione dei flussi di massa in entrata e in uscita relativi alle materie prime, intermedi, prodotti ed emissioni nelle varie matrici acqua, aria e suolo.

C.2 Elencazione principali produzioni

Produzioni	t/annue

C.3 Elencazione principali materie prime

.....
.....
.....
.....

D. FABBISOGNO IDRICO

	Quantità media giornaliera	Quantità totale annua
<i>Acqua destinata al consumo umano</i> mc/g mc/anno
<i>Acqua grezza, trattata per uso industriale</i> mc/g mc/anno

E. SCARICHI

Corpo ricettore	Quantità media giornaliera	Quantità totale annua
<i>Superficiale</i> mc/g mc/anno
<i>Fognatura</i> mc/g mc/anno

Composizione	Quantità media giornaliera	Quantità totale annua
<i>da processi e servizi</i> mc/g mc/anno
<i>da raffreddamento</i> mc/g mc/anno
<i>Civili (se separati dagli industriali)</i> mc/g mc/anno

F. VARIABILITÀ DEI PRELIEVI IDRICI
Nel tempo:

- continuo
 discontinuo h/giorno gg/settimana
 saltuario sett./mese..... mesi/anno

Nella portata:

- costante litri/secondo
 variabile

G. RETE DI DISTRIBUZIONE INTERNA

Allegare schema planimetrico di massima, con la precisazione degli utilizzi e degli eventuali impianti di sollevamento.



H. SCADENZA E CONTROLLO

Per la sottoscrizione dei verbali di installazione, spostamento, rimozione, sostituzione, ecc... degli impianti di misura e di controllo, il sottoscritto designa:

....., nato a, il
...../...../....., nella sua qualità di

Le fatture e gli ordinativi di pagamento delle somme comunque dovute al Consorzio dovranno essere inviate al seguente recapito:

.....
.....

I. ALTRO

.....
.....
.....
.....
.....
.....



Il presente documento è stato compilato da (*dati anagrafici e qualifica*):

.....
.....

_____, ____/____/____

Legale Rappresentante
(*firma*)

PARTICOLARE ALLACCIO IDRICO



- 1 CHIUSINO TELESORICO IN GHISA SFEROIDALE
H. 200 mm, Ø COPERCHIO 120 mm,
- 2 RINFIANCO IN CALCESTRUZZO RCK 25
- 3 DISCO DI APPOGGIO IN CLS PREFABBRICATO
- 4 TUBO RIPARATORE IN PVC
- 5 ASTA DI MANOVRA IN ACCIAIO
- 6 RINTERRO IN SABBIA
- 7 SARACINESCA DI DERIVAZIONE A
SQUADRA IN G.S. GJS 400 DA 1/2"
- 8 COLLARE DI PRESA IN CARICO
- 9 CONDOTTA DISTRIBUTTRICE

- 10 RACCORDO MASCHIO PER TUBO
IN PEAD MULTISTRATO
- 11 TUBO IN PEAD MULTISTRATO 1"1/2"
- 12 CASSETTA IN LAMIERA ZINCATTA VERNICIATA
CON SERRATURA dim. 60X50 X12 cm
- 13 RACCORDO MASCHIO PER TUBO
IN PEAD MULTISTRATO
- 14 TES CON RIDUZIONE 1"X1/2"
- 15 SFIATO RESKO 1"
- 16 VALVOLE PIOMBABILE CON FILTRO
ISPEZIONABILE E CODOLO
- 17 CONTATORE A GETTO UNICO SUPERDRY CLASSE C
PER TELELETTURA RADIO 1/2"
- 18 VALVOLE CON CODOLO, RUBINETTO PRELIEVO, VALVOLE
ANTIRIFLUSSO INCORPORATA E SFERA DI CHIUSURA PER L'UTENTE